

N. 182

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante riordino dell'Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF)

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137)

**(Trasmesso alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati
il 5 febbraio 2003)**



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**Schema di decreto legislativo recante: Istituto Nazionale di
astrofisica (I.N.A.F.)**

Relazione illustrativa

L'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ha conferito delega al Governo a "razionalizzare e riordinare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso".

L'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, ha inoltre delegato il Governo ad adottare, entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore, uno più decreti legislativi, correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi del sopra menzionato articolo 11, comma 1 lettera d), richiamando i principi e criteri direttivi già indicati dallo stessa legge 59/1997.

In particolare, per quanto riguarda il riordino degli enti di ricerca, vanno richiamati:

- l'articolo 14, che consente la fusione, la soppressione o la trasformazione degli enti di ricerca, e l'accorpamento di strutture o entro strutture universitarie;
- l'articolo 18, che prevede il riordino degli enti secondo procedure di programmazione e di valutazione, evitando duplicazioni per i medesimi obiettivi, valorizzando l'autonomia e la professionalità dei ricercatori e la loro mobilità rispetto ad altri enti di ricerca, università, scuola e imprese.

In attuazione della delega originaria, sono stati emanati, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la funzione pubblica:

- il decreto legislativo 204/1999, che ha ridisegnato il sistema della ricerca;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- il decreto legislativo 19/1999, che ha riordinato il CNR;
- il decreto legislativo 27/1999, che ha riordinato l'ASI;
- il decreto legislativo 296/1999, che ha riordinato l'INAF;
- il decreto legislativo 381/1999, che ha riordinato l'INGV.

In attuazione delle specifiche finalità stabilite dalla legge 137/2002 lo schema di decreto legislativo proposto, contemporaneamente ad altri due schemi recanti rispettivamente il riordino del CNR e dell'ASI, modifica ed integra il recente provvedimento di riordino dell'INAF.

La finalità perseguita con il riordino è essenzialmente quella di adeguare la missione e la struttura organizzativa dell'INAF al mutato contesto europeo, così da favorirne l'inserimento nelle reti di ricerca europee e internazionali. Va infatti sottolineato che il sesto programma quadro dell'Unione Europea prefigura la realizzazione di un sistema europeo della ricerca e concentra i finanziamenti su reti di centri di eccellenza e su programmi integrati, a carattere interdisciplinare; e che le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, approvate dal CIPE, il 19 aprile 2002, recepiscono tali indicazioni a livello nazionale. Lo schema si propone di promuovere, tramite il riordino dell'INAF, la convergenza delle attività di ricerca svolte dagli istituti e dagli osservatori, unità di ricerca che vengono conservate, sugli obiettivi interdisciplinari individuati dal sesto programma quadro e dalle linee guida del Governo.

In particolare le linee guida forniscono le seguenti indicazioni:

1. la competitività e lo sviluppo sostenibile del Paese necessitano della capacità di innovazione endogena generabile con meccanismi di intreccio tra ricerca, innovazione e sviluppo e con la capacità di stimolare le sinergie tra soggetti pubblici e privati;
2. è necessario completare il processo di riforma del sistema della ricerca in Italia;
3. è necessario procedere al riordinamento del sistema della ricerca pubblica, per favorire lo sviluppo economico e sociale





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

del Paese, attraverso la ridefinizione della strategia scientifica e tecnologica, realizzando strutture di eccellenza idonee ad attrarre investimenti italiani e stranieri, sviluppando la capacità innovativa del tessuto delle piccole e medie imprese, incentivando le relazioni tra scienza e impresa, investendo nel capitale umano e valorizzando le sinergie con il territorio.

Per agevolare il conseguimento di tali obiettivi si è ritenuto di dotare l'INAF così come gli altri enti riordinati, di strutture omogenee e di determinare i compiti e le funzioni degli organi in modo puntuale, per assicurare omogeneità ed equilibrio all'interno delle singole strutture la cui funzionalità viene assicurata con un assetto altamente manageriale, riservando peraltro alla componente scientifica la formulazione dei progetti e dei piani di attività.

E' da sottolineare che, comunque, l'aspetto fondamentale dell'organizzazione degli enti è in sostanza costituito dalle strutture scientifiche, che risultano improntate ad una spiccata flessibilità in quanto la loro individuazione è rimessa agli organi decisionali dell'ente, limitandosi il decreto a definire i relativi principi.

Allo scopo di razionalizzare l'organizzazione delle strutture di ricerca che operano nel settore della ricerca astronomica e astrofisica ed attribuire ad un unico ente la competenza alla programmazione e alla realizzazione dei programmi e progetti in tale settore, in coerenza con gli obiettivi di ricerca condivisi dalle grandi sedi europee, nell'INAF confluiscono tre istituti che vengono scorporati dal CNR: l'Istituto di astronomia, l'Istituto di astrofisica spaziale e l'Istituto di fisica dello spazio interplanetario.

Il pilastro fondamentale del riordino è costituito dalla istituzione dei dipartimenti, nel numero massimo di due, quali strutture scientifiche, affidate ciascuna ad un responsabile della programmazione e della valutazione delle attività di ricerca, cui afferiscono gli osservatori e gli istituti raggruppati secondo affinità disciplinari e tematiche, i quali costituiscono le unità organizzative





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

che svolgono le attività di ricerca, realizzando i progetti e i programmi previsti dai piani di attività.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 22 articoli.

L'articolo 1 indica gli obiettivi che ci si prefigge di conseguire attraverso l'emanazione del provvedimento di riordino dell'INAF.

L'articolo 2 definisce le finalità dell'ente, nei settori della ricerca astronomica, radioastronomica, astrofisica spaziale e fisico cosmica, confermandone la personalità giuridica di diritto pubblico e l'autonomia scientifica, finanziaria e contabile, ed introducendo tra le finalità la realizzazione di corsi di dottorato in collaborazione con le università.

L'articolo 3 elenca le attività attraverso le quali l'ente concretizza in modo operativo i propri fini.

L'articolo 4 determina gli organi di gestione dell'ente nel numero di quattro (presidente, consiglio di amministrazione, consiglio scientifico e collegio dei revisori), mentre l'articolo 5 dispone l'articolazione delle strutture organizzative dello stesso, prevedendo in particolare la figura del direttore amministrativo e la rete scientifica costituita dai dipartimenti, dagli osservatori e dagli istituti.

Gli articoli 6, 7, 8 e 9 definiscono la composizione e le funzioni degli organi di gestione individuati nell'articolo 4 e rispettivamente, del presidente, del consiglio di amministrazione, del consiglio scientifico e del collegio dei revisori dei conti.

I successivi articoli 10, 11, 12, 13, 14 e 15, contengono disposizioni relative alla struttura organizzativa dell'ente e alle sue articolazioni, dettagliando in particolare le funzioni del comitato di valutazione (art. 10), del direttore amministrativo (art. 11), dei dipartimenti (art. 12), degli osservatori (art. 13) degli istituti (art. 14).





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

In particolare, per quanto concerne il comitato di valutazione (art. 10), è previsto che esso provveda alla valutazione dei risultati della ricerca dell'ente, tenendo conto di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

Si è ritenuto, pertanto, opportuno derogare la norma, contenuta nell'articolo 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che rimette allo stesso CIVR la determinazione dei criteri per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca. Ciò in quanto sembra più razionale ricondurre al Ministero, nell'ambito del suo potere di vigilanza, la competenza a stabilire criteri omogenei per la valutazione della ricerca, da adottare nell'ambito di tutto il sistema delle istituzioni pubbliche di ricerca, fermo restando l'apporto tecnico del CIVR, che su tali criteri è chiamato ad esprimere un parere obbligatorio.

L'articolo 15 contiene disposizioni specifiche relative agli organi indicati nei precedenti articoli, disponendo che le incompatibilità con le diverse cariche sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Stabilisce, altresì, le modalità per la determinazione di compensi e indennità di carica.

L'articolo 16 introduce i piani di attività dell'ente, della durata triennale e annuale e ne disciplina le modalità di approvazione riconoscendo all'ente medesimo la competenza a determinare, in autonomia, gli organici del personale.

Nell'articolo 17 sono indicate le entrate dell'ente, derivanti da contributi, da contratti o royalties o da ogni altra eventuale fonte.

L'articolo 18 stabilisce gli strumenti ai quali l'INAF può ricorrere, secondo criteri e modalità determinate con il regolamento di organizzazione e funzionamento, per lo svolgimento delle attività istituzionali.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

L'articolo 19 riconosce all'INAF l'autonomia di adottare propri regolamenti secondo le modalità e le procedure stabilite dalla legge 9.5.1989, n. 168, definendo i contenuti essenziali del regolamento di organizzazione e funzionamento e del regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

L'articolo 20 stabilisce che il personale di ricerca dell'INAF in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, mantiene il proprio stato giuridico mentre per le nuove assunzioni si applicheranno le procedure previste dalla normativa riguardante gli enti di ricerca. E' prevista, altresì, entro determinati limiti percentuali, la possibilità di chiamata diretta di ricercatori e tecnologi italiani e stranieri di elevata qualificazione professionale ed esperienza maturata in istituti di ricerca pubblici e privati, nonché la chiamata diretta di dirigenti e ricercatori in servizio presso università e pubbliche amministrazioni.

L'articolo 21 amplia quanto già previsto dal decreto legislativo 19/99 per quanto riguarda lo svolgimento di attività d'insegnamento di parte del personale dell'INAF presso le università e lo svolgimento di attività di ricerca presso il CNR da parte di professori e ricercatori universitari, in base al principio di reciprocità, così da assicurare la valorizzazione dei ricercatori dell'ente come previsto dalla legge delega.

L'articolo 22 prevede l'invio dei bilanci preventivi e consuntivi dell'ente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca confermando che il controllo da parte della Corte di Conti sul CNR, si esercita ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14.1.1994, n. 20.

L'articolo 23, contiene norme transitorie per definire la disciplina dell'accorpamento nell'INAF degli istituti del CNR di astronomia, di astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario. Dispone infine l'abrogazione del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296, con cui era stato istituito l'INAF ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE: "RIORDINO
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (I.N.A.F.)".**

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'intervento di riordino dell'INAF si inquadra in un complessivo e sistematico disegno di riforma degli enti di ricerca vigilati dal MIUR, preordinato a costituire una rete di ricerca in cui ogni singolo ente o struttura è focalizzato su missioni e compiti specifici, eliminando le sovrapposizioni e le duplicazioni di competenze e procedendo alla soppressione e all'accorpamento di enti che svolgono attività analoghe o complementari, e favorendo lo snellimento e la semplificazione delle attività gestionali e amministrative. L'intervento di riordino, è altresì finalizzato ad una riqualificazione della spesa, dal momento che esso comporta una riduzione dei costi di funzionamento dell'intera rete degli enti, e consente conseguentemente di aumentare la quota di risorse destinata ad attività di ricerca rispetto a quella destinata a spese di amministrazione e generali.

I provvedimenti di riordino producono risparmi derivanti dalla riduzione del numero di organi, sia collegiali che individuali.

Al fine di fornire il quadro complessivo dell'intervento sulla rete degli enti, si riportano, nel seguente prospetto, gli accorpamenti previsti nel riordino dell'INAF, oggetto del presente schema di decreto legislativo; nonché del riordino del CNR e dell'ASI i cui schemi vengono contestualmente presentati.

ENTI RIORDINATI	ISTITUTI/ENTI AGGREGATI
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche	IDAIC - Istituto di Diritto Agrario Internazionale e Comparato INFM Istituto Nazionale di Fisica della Materia INOA Istituto Nazionale di Ottica Applicata Istituto Papirologico "G. Vitelli"
INAF Istituto Nazionale di Astrofisica	Istituto di Radioastronomia del CNR Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica del CNR Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario del CNR
ASI Agenzia Spaziale Italiana	Nessuna aggregazione di Istituti o Enti





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Per quanto riguarda l'INAF, il riordino determina una minore spesa conseguente alla riduzione dei Dipartimenti da 3 a 2, alla riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione da 7 a 5, nonché alla soppressione dei Consigli di osservatorio esistenti.

Viene incrementato, invece, di 3 unità il numero dei componenti del Consiglio scientifico.

Attualmente è istituito presso il Dipartimento di Astronomia dell'INAF un Consiglio scientifico di Dipartimento, che viene conservato nello schema proposto. Dovrà essere istituito un ulteriore Consiglio scientifico di Dipartimento, così da dotare di Consiglio scientifico entrambi i dipartimenti, come previsto dallo schema.

Quanto al previsto accorpamento all'INAF di tre istituti del CNR, da esso non derivano oneri. E' infatti prevista la decadenza degli attuali Consigli e Comitati, all'atto dell'accorpamento, per cui non vi sono oneri per il funzionamento degli organi; mentre è previsto che all'atto dell'accorpamento si trasferiscano le risorse per il trattamento economico del personale, compresa l'indennità spettante ai Direttori degli istituti, nonché gli immobili e le attrezzature scientifiche utilizzate dagli istituti stessi.

In dettaglio, il costo medio annuo, comprensivo degli oneri riflessi, di ciascun componente degli organi di amministrazione dell'INAF è così valutato:

RUOLI ENTE	COMPENSI ANNUI STIMATI IN EURO
Presidente	125.000
Consiglio direttivo	25.000
Direttore generale	120.000
Collegio sindacale	18.000
Direttori di Dipartimento	25.000
Consiglio scientifico	Gettoni di presenza (5.000 circa)
Consiglio scientifico di Dipartimento	Gettoni di presenza (5.000 circa)
Consiglio di osservatorio	Gettoni di presenza (5.000 circa)

Riferendo tali valori agli organi di governo dell'INAF in base al riordino previsto dallo schema di decreto legislativo in esame si evidenziano, per differenza, nell'allegata tabella A risparmi di spesa pari a: € 55.000.

La soppressione dei consigli di osservatorio, il cui compenso consiste in gettoni di presenza, determina un ulteriore risparmio non quantificabile che consente di coprire eventuali oneri ulteriori connessi alla istituzione di un ulteriore Consiglio scientifico di Dipartimento oltre quello già esistente.

Z:\PROV\LEG\RICERCA\riordino Enti di ricerca\DECRETI LEGISLATIVI ENTIRELAZIONI TECNICO FINANZIARIE\RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA INAF 29 1 (1).doc





Tabella A

STIMA DEI RISPARMI CONSEGUENTI AL RIORDINO DELL'INAF (COMPRESIVI ONERI RIFLESSI)													
ORGANI INAF	CUIA			CONSIGLIO SCIENTIFICO			COLLEGIO DEI REVISORI			CONSIGLI SCIENTIFICI DI DIPART.		DIRETTORI DI DIPARTIMENTO	
	Pre	Post	Diff.	Pre	Post	Diff.	Pre	Post	Diff.	Pre	Post	Diff.	
	7	5	- 2	9	12	+3	3+3	3+3	0	-1	2	-1	
Stima compensi	€ 25.000			€ 5.000			€ 18.000			Gestioni presenza 5.000		€ 25.000	
Totale risparmio	€ - 50.000			€ +15.000			€ 0			0 + 5.000		- € 25.000	
												- € 55.000	



Ministero dell'Edilizia, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO LEGISLATIVO

**RIORDINO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
(I.N.A.F.)**

30 GENNAIO 2003





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Decreto Legislativo

Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (I.N.A.F.)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante le "modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTO il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296;
VISTO il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
VISTE le linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del.....;
ACQUISITO il parere espresso dalla Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTE le deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate nelle riunioni del.....;
SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

Il seguente decreto legislativo:





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art 1 Oggetto

1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina di riordino dell'istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento al fine di promuovere e di collegare realtà operative di eccellenza, di evitare duplicazioni per i medesimi obiettivi, di assicurare il massimo livello di flessibilità, di autonomia e di efficienza, nonché una più agevole stipula di intese, accordi di programma e consorzi, determinando le condizioni organizzative per:

- a) ottimizzare l'allocazione delle risorse e determinare economie di risultato e di scopo;
- b) semplificare i meccanismi di programmazione delle attività di ricerca ed amministrative;
- c) promuovere le attività e le collaborazioni di ricerca internazionali;
- d) promuovere la valorizzazione dell'attività di ricerca;
- e) potenziare l'integrazione con le reti della ricerca universitaria ed imprenditoriale;
- f) delineare un equilibrato rapporto tra funzioni di indirizzo programmatico e di valutazione e funzioni di pianificazione e di conduzione operativa delle attività di ricerca;
- g) valutare i risultati della ricerca;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 2 Finalità dell'ente

1. L'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) è ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, svolgere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale.
2. L'I.N.A.F. promuove e realizza sulla base di specifiche convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca nei settori di cui al comma 1, anche con il coinvolgimento di imprese.
3. L'I.N.A.F. ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 1989 n. 168 e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile. L'I.N.A.F. è soggetto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. Nell'Istituto Nazionale di Astrofisica (I.N.A.F.), dal momento dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, confluiscono i seguenti istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche:
 - a) istituto di radioastronomia;
 - b) istituto di astrofisica spaziale;
 - c) istituto di fisica dello spazio interplanetario.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 3 Attività dell'LN.A.F.

1. L'LN.A.F.:
 - a) Promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, sia tramite la rete degli osservatori astronomici e astrofisici e di altre strutture proprie, sia in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
 - b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati alla costruzione, all'utilizzo e alla gestione di grandi apparecchiature localizzate sul territorio nazionale o all'estero;
 - c) promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nelle materie di competenza, fornendo su richiesta di autorità governative competenze scientifiche, garantendo la collaborazione con enti ed istituzioni di altri paesi;
 - d) promuove la valorizzazione ai fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca svolta o coordinata dalla propria rete scientifica;
 - e) svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca di competenza, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte;
 - f) promuove e gestisce iniziative volte all'integrazione della ricerca nazionale ed internazionale nel settore di competenza, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti;
 - g) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo dell'astronomia, della radioastronomia, dell'astrofisica spaziale e della fisica cosmica, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché collaborando con le università, sulla base di apposite convenzioni, per la realizzazione di dottorati di ricerca;
 - h) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, del funzionamento delle proprie strutture e dell'attività del personale, sulla base di criteri di valutazione definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - i) promuove lo sviluppo della conoscenza astronomica nella scuola e nella società mediante appropriate attività divulgative e museali;
 - j) svolge, su richiesta, attività di consulenza tecnico-scientifica sulle materie di propria competenza, a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle altre pubbliche amministrazioni, delle imprese o di altri soggetti privati.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 4

Organi

1. Sono organi dell'I.N.A.F.:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il consiglio scientifico;
- d) il collegio dei revisori dei conti.





Ministero dell'Estrazione, dell'Università e della Ricerca

Art. 5

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa dell'IN.A.F. è così articolata:
 - a) direttore amministrativo;
 - b) rete scientifica costituita dai dipartimenti, dagli osservatori e dagli istituti;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 6 Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali. Esso:

- a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione stabilendone l'ordine del giorno;
- b) definisce le linee guida per lo sviluppo dell'ente e per la redazione del piano triennale e del piano annuale e quella per l'organizzazione interna;
- c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;
- d) adotta provvedimenti di urgenza, da sottoporre al consiglio di amministrazione per la ratifica, nei casi ed entro i limiti finanziari definiti con il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.

2. Il presidente è scelto secondo criteri di professionalità e competenza tra persone di alta qualificazione scientifica nel settore di riferimento e con pluriennale esperienza nella gestione di enti ed istituti complessi sia pubblici sia privati, nazionali e internazionali.

3. Il presidente è nominato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del decreto legislativo del 5 giugno 1998 n. 204, dura in carica 4 anni, e può essere confermato una sola volta.

4. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito da un Vice Presidente nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti che può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 7

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'ente. Esso, su proposta del presidente:

- a) delibera il piano triennale e il piano annuale dell'ente e i relativi aggiornamenti, sentito il consiglio scientifico;
- b) approva il bilancio preventivo e bilancio consuntivo;
- c) approva la relazione di accompagnamento al bilancio;
- d) delibera i regolamenti dell'ente e le procedure per le selezioni del personale e dei dirigenti;
- e) nomina il vice presidente eleggendolo tra i propri componenti;
- f) nomina i componenti del consiglio scientifico, i direttori di dipartimento, di osservatorio, di istituto, i componenti del comitato di valutazione e il direttore amministrativo;
- g) valuta i risultati dell'attività gestionale ed economica dell'ente, previo parere del comitato di valutazione;
- h) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti nel regolamento di organizzazione e funzionamento.

2. Il consiglio è composto dal presidente e da quattro componenti nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tra professionalità di alto profilo scientifico o tecnico amministrativo.

3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, durano in carica quattro anni, e possono essere confermati una sola volta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 8 Consiglio scientifico

1. Il consiglio scientifico generale ha compiti propositivi e consultivi relativi all'attività complessiva di ricerca dell'ente. Esso:

- a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano pluriennale e di piano annuale e sui relativi aggiornamenti;
- b) realizza analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca di competenza a livello internazionale;
- c) individua le possibili linee evolutive della ricerca di competenza, elaborando proposte da sottoporre al presidente ed al consiglio di amministrazione;
- d) designa due dei componenti del comitato di valutazione;
- e) propone al consiglio di amministrazione i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici per il reclutamento dei ricercatori nei vari livelli.

2. Il consiglio scientifico è composto da dodici componenti, scienziati italiani e stranieri di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'ente, che eleggono al proprio interno il presidente, di cui quattro designati dal presidente e otto designati dal consiglio di amministrazione sulla base di temi proposte dai direttori di osservatorio e di istituto.

3. I componenti del consiglio scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 9

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'ente e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88, nominati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 10

Comitato di valutazione

1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale e nel piano annuale dell'ente, sulla base dei criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del CIVR.
2. Il comitato di valutazione è composto da cinque membri esterni all'ente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui tre designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente del comitato dura in carica quattro anni ed è eletto tra i suoi componenti.
3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'ente una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca dell'ente.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 11

Direttore amministrativo

1. Il direttore amministrativo ha la responsabilità di attuare le delibere del consiglio di amministrazione ed i provvedimenti del presidente, di curare la gestione amministrativa dell'ente, di dirigere la struttura centrale ed i servizi generali dell'ente. Svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto. Esso:

- a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'ente;
- b) elabora, sulla base delle indicazioni dei dipartimenti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;
- c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;

2. Il direttore amministrativo, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, la cui durata deve coincidere con la scadenza del mandato del Presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 12 Dipartimenti

1. I dipartimenti, in numero non superiore a 2, sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Ad essi afferiscono gli osservatori e gli istituti, raggruppati secondo affinità disciplinari e tematiche.

2. I dipartimenti:

- a) propongono al consiglio di amministrazione il piano triennale e il piano annuale di attività complessiva del dipartimento e degli osservatori e degli istituti ad esso afferenti, elaborato sulla base di quelli degli stessi istituti, indicando le risorse necessarie per la loro attuazione, ivi inclusa l'acquisizione delle risorse umane;
- b) affidano agli osservatori e agli istituti ad essi afferenti la realizzazione dei programmi e dei progetti di ricerca assegnando loro le relative risorse, tenendo conto delle proposte formulate dagli stessi istituti;
- c) gestiscono direttamente programmi e progetti di realizzazione di grandi attrezzature ed infrastrutture di ricerca, loro affidati dal consiglio di amministrazione;
- d) coordinano le attività degli osservatori e degli istituti ad essi afferenti;
- e) coordinano, su specifico incarico del consiglio di amministrazione, programmi di ricerca comuni ad altri dipartimenti;
- f) istituiscono, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti, a tempo definito, presso le università o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni;
- g) propongono al consiglio di amministrazione iniziative di sviluppo, e di formazione dei ricercatori;
- h) coordinano le relazioni esterne, nazionali ed internazionali, relative alle proprie competenze;
- i) svolgono, su indicazione del consiglio di amministrazione, attività di valorizzazione dei risultati della ricerca, e supportano i ricercatori per le attività di tutela brevettuale e per il collocamento sul mercato dei brevetti;
- j) presentano al consiglio di amministrazione una relazione annuale sull'attività scientifica svolta.

3. Il direttore di dipartimento si avvale di una struttura amministrativa, nell'ambito della dotazione organica, definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

4. Il direttore di dipartimento è scelto tra professori universitari di ruolo, ricercatori di enti di ricerca o dirigenti pubblici o privati, sulla base di apposite procedure selettive, proposte dal presidente, previo parere del consiglio scientifico, e definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. Il direttore di dipartimento, il cui incarico è a tempo pieno, dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

5. Presso ciascun dipartimento è costituito un consiglio scientifico di dipartimento, con compiti consultivi, di monitoraggio e valutazione dell'attività di ricerca svolta in attuazione dei programmi, composto da cinque membri, di cui almeno due esterni, scelti tra scienziati, italiani e stranieri, di fama internazionale e comprovata esperienza e professionalità nei settori di ricerca di riferimento, nominati dal direttore di dipartimento sulla base di teme proposte dai direttori degli istituti afferenti al dipartimento stesso.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 13 Osservatori

1. Gli osservatori sono le unità organizzative responsabili dell'attività di ricerca astronomica dell'ente. Gli osservatori, le aree di competenza e la loro dislocazione sul territorio sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
2. Gli osservatori realizzano in autonomia scientifica i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'art. 12. Essi hanno autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'ente.
3. Gli osservatori:
 - a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale ed il piano annuale sulle attività di competenza;
 - b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati dal piano dell'ente.
4. Il direttore dell'osservatorio è responsabile dell'attività dell'osservatorio stesso. E' nominato dal consiglio di amministrazione sulla base delle competenze scientifiche e manageriali possedute, a seguito di procedure selettive definite dai regolamenti dell'ente.
5. I direttori degli osservatori durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 14 Istituti

1. Gli istituti sono le unità organizzative responsabili dell'attività di ricerca astrofisica spaziale e fisica spaziale dell'ente. Gli istituti, le aree di competenza e la loro dislocazione sul territorio sono definiti dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
2. Gli istituti realizzano in autonomia scientifica i programmi e progetti di ricerca loro affidati come previsto dall'art 12. Essi hanno autonomia finanziaria e gestionale nei limiti definiti dal regolamento di amministrazione, contabilità e finanza dell'ente.
3. Gli istituti:
 - a) propongono al dipartimento cui afferiscono il piano triennale ed il piano annuale sulle attività di competenza;
 - b) gestiscono i programmi e progetti di ricerca loro affidati dal piano dell'ente.
4. Il direttore di istituto è responsabile dell'attività dell'istituto stesso. E' nominato dal consiglio di amministrazione sulla base delle competenze scientifiche e manageriali possedute, a seguito di procedure selettive definite dai regolamenti dell'ente.
5. I direttori degli istituti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 15

Disposizioni specifiche

1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore amministrativo, di direttore di dipartimento, di direttore di osservatorio e di istituto, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.
2. Il presidente e i direttori di dipartimento, se professori universitari di ruolo, possono essere collocati in aspettativa, rispettivamente ai sensi degli articoli 13 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
3. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo criteri e parametri definiti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
4. I compensi dei direttori di dipartimento, del direttore amministrativo e dei componenti del consiglio scientifico sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento ai criteri e parametri di cui al comma 3.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 16 Piani di attività

1. L'I.N.A.F. opera sulla base di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il piano comprende la programmazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

2. Oltre al piano triennale è previsto un piano annuale di dettaglio, che pianifica le attività da svolgersi nel corso dell'anno successivo, contenente specifici obiettivi, attività, risorse da impiegare, sia interne che esterne, tempi di realizzazione, risultati attesi e indicatori di valutazione.

3. Il piano triennale e il piano annuale dell'ente, deliberato dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorso 60 giorni dalla ricezione del piano triennale e del piano annuale senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i piani si intendono approvati. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica che devono esprimersi entro 30 giorni, decorso i quali si prescinde dal parere.

4. L'I.N.A.F., previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 17 Entrate dell'I.N.A.F.

1. Le entrate dell'I.N.A.F. sono costituite:

- a) dal contributo a carico del fondo ordinario per il finanziamento degli enti pubblici di ricerca, di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, determinato sulla base delle attività previste dal piano triennale e dal piano annuale, ove approvati;
- b) dai contributi per singoli progetti o interventi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- c) dalle assegnazioni e dai contributi da parte di pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma;
- d) dai contributi dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti;
- e) dai contratti stipulati con istituzioni private e dalla vendita e/o fornitura di servizi e/o royalties provenienti da brevetti o cessione di know-how;
- f) da ogni altra eventuale entrata.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 18 Strumenti

1. L'I.N.A.F. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 48 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, può:

- a) stipulare accordi e convenzioni;
- b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca. Decorso sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi entro 30 giorni, decorso i quali si prescinde dal parere;
- c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;
- d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;
- e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.

2. L'I.N.A.F. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al precedente comma 1 in apposita sezione del piano triennale e del piano annuale dell'ente.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 19 Regolamenti

1. L'I.N.A.F. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989 n.168, e in attuazione di quanto previsto rispettivamente ai commi 2 e 3.

2. I regolamenti dell'ente sono sottoposti all'approvazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Decorso 60 giorni dalla ricezione dei regolamenti senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si intendono approvati. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro della funzione pubblica che si esprime nel termine di 30 giorni, decorso i quali si prescinde dal parere. Il regolamento di organizzazione e di funzionamento è adottato previa informativa alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

3. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:

- a) definisce i dipartimenti, raggruppando gli istituti e gli osservatori ad essi afferenti;
- b) definisce le procedure per la nomina dei direttori di dipartimento;
- c) definisce gli istituti e gli osservatori, la loro dislocazione sul territorio, e la loro articolazione organizzativa;
- d) prevede i criteri e le modalità per l'individuazione dei componenti del consiglio scientifico di dipartimento;
- e) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei direttori di istituto e di osservatorio;
- f) definisce le regole per la partecipazione dell'ente in altri soggetti pubblici e privati.

4. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:

- a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei dipartimenti del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'assegnazione e nell'utilizzo delle risorse finanziarie per i diversi obiettivi di ricerca e per la realizzazione delle funzioni istituzionali;
- c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;
- d) individua le modalità per l'acquisizione da parte degli istituti di risorse esterne all'ente; definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
- e) prevede la facoltà di erogare anticipazioni nel limite del 20% contrattuale, per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità in deroga alle disposizioni normative vigenti in materia.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

5. Il regolamento del personale:

- a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;
- b) stabilisce le procedure per l'assunzione del personale e le relative forme contrattuali.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 20 Personale

1. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto mantiene l'attuale stato giuridico ed economico.
2. Le nuove assunzioni di personale di ricerca dell'I.N.A.F. sono disciplinate secondo la normativa prevista per gli enti di ricerca.
3. Il trattamento giuridico ed economico del personale tecnico e amministrativo inquadrato nei ruoli dell'Istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto è disciplinato dall'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'I.N.A.F., sentito il consiglio scientifico, nell'ambito del 6 per cento dell'organico dei ricercatori, può assumere per chiamata diretta ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori, sentito il consiglio scientifico, l'I.N.A.F. può altresì assumere per chiamata diretta, dirigenti o ricercatori dipendenti da università o da altre amministrazioni pubbliche; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è pari a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 21 Mobilità con le università

1. Il personale di ricerca in servizio presso l'I.N.A.F. è autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto presso le università, in materie pertinenti all'attività di ricerca svolta, relativi a corsi ufficiali o integrativi, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali e l'assolvimento dell'orario di lavoro presso l'INAF. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale partecipa, per la durata del contratto, alle deliberazioni relative alla programmazione delle attività didattiche e scientifiche.

2. I ricercatori e i professori universitari di ruolo possono svolgere per periodi determinati attività di ricerca presso gli istituti dell'I.N.A.F.

3. Il personale di ricerca dell'I.N.A.F. è autorizzato ad assumere incarichi di direzione di dipartimenti o di centri di ricerca, nonché a svolgere attività di ricerca, presso le università, per periodi determinati. Spetta agli statuti delle università determinare le modalità attraverso le quali il predetto personale, per la durata dell'incarico o dell'attività, partecipa alle deliberazioni degli organi accademici competenti in materia di programmazione delle attività scientifiche.

4. I contratti di cui al comma 1 e le attività di cui ai commi 2 e 3 sono compatibili con il mantenimento dei rapporti di lavoro con le amministrazioni di appartenenza. Per i professori ed i ricercatori universitari l'attività di ricerca di cui al comma 2 non rientra nell'attività prevista dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Lo svolgimento di attività di ricerca presso l'I.N.A.F. può comportare per i ricercatori e i professori universitari l'esonero, totale o parziale, dai carichi didattici.

5. I regolamenti dell'ente e gli statuti e regolamenti degli atenei disciplinano l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 22

Bilanci, relazioni e controlli

1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'ente, la relazione del comitato di valutazione sono inviati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. L'I.N.A.F. è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 da parte della Corte dei conti.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 23
Norme transitorie e finali

1. Il patrimonio i beni mobili, i beni immobili, le attrezzature ed il personale degli istituti del C.N.R. indicati all'articolo 2, comma 4 del presente decreto legislativo, confluiscono, senza oneri per l'ente, nel patrimonio e nel personale dell'I.N.A.F..
2. Le dotazioni organiche dell'INAF sono ridefinite, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nelle tabelle n. 1 e 2.
3. L'I.N.A.F. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi degli istituti del C.N.R. di cui all'articolo 2, comma 4, ivi compresi tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Il personale in servizio a tempo indeterminato mantiene il proprio stato giuridico.
4. Il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 296 è abrogato.

\\mercurio\Workgroups\Ufficio Legislativo\PROV-LEGR\CERCA\Riordino Enti di ricerca\DECRETI LEGISLATIVI ENTINAF del
30.1.2003.doc

TABELLA N. 1

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA (INAF)

PIANTA ORGANICA

PERSONALE DI RICERCA	DOTAZIONE ORGANICA
Astronomi ordinari	44
Astronomi associati	95
Ricercatori Astronomi	249
TOTALE	388

PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO	DOTAZIONE ORGANICA
Dirigenti	4
Categoria E.P.	45
Categoria D	160
Categoria C	221
Categoria B	96
TOTALE	526



TABELLA N. 2

**PERSONALE PROVENIENTE DAGLI ISTITUTI DEL CNR DI ASTROFISICA
SPAZIALE, RADIOASTRONOMIA E FISICA DELLO SPAZIO
INTERPLANETARIO**

PROFILO	LIVELLO	DOTAZIONE ORGANICA
Dirigente di ricerca	I	43
I Ricercatore	II	25
Ricercatore	III	106
Totale Ricercatori		174
Dirigente Tecnologo	I	1
I Tecnologo	II	8
Tecnologo	III	5
Totale Tecnologi		14
Funzionario di Amministrazione	IV	12
Totale Funzionari di Amministrazione		12
C.T.E.R.	IV	13
	V	37
	VI	25
Totale C.T.E.R.		75
Collaboratore di Amministrazione	V	2
	VI	2
	VII	4
Totale Collaboratori di Amministrazione		8
Operatore Tecnico	VI	14
	VII	5
	VIII	18
Totale Operatori Tecnici		37
Operatore di Amministrazione	VIII	3
	IX	1
Totale Operatori di Amministrazione		4
Ausiliario Tecnico	VIII	1
	IX	2
Totale Ausiliari Tecnici		3
TOTALE		327

